Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito su "interpretazioni" e "risposte a quesiti" degli enti locali verso la polizia giudiziaria sull'applicazione delle leggi ambientali -

Domanda: Esiste ormai una diffusa prassi di atti di comunicazione indirizzati anche ad organi di polizia giudiziaria e firmati da dirigenti amministrativi e pubblici amministratori che "interpretano" le norme ambientali in relazione a specifiche tematiche. Che valore hanno questi documenti per gli organi di polizia? La PG richiedere una "interpretazione" ad un ente locale?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assistiamo sempre più frequentemente a note amministrative in base alle quali dirigenti di settori specifici di enti locali o pubblici amministratori, indirizzano - anche ad organi di polizia giudiziaria - delle vere e proprie "interpretazioni" in ordine all'applicazione delle normative ambientali. Va sottolineato che in gran parte dei casi tali note espongono concetti che indirettamente ma spesso anche direttamente, hanno un immediato riflesso anche nel campo penale.
Dunque, si verifica di fatto – per quanto concerne i pareri e le risposte a quesiti - che organi di polizia giudiziaria, soggetti esclusivamente e doverosamente alle regole dettate dal codice di procedura penale (e dalle leggi speciali di settore collegate), nonché alle direttive del Procuratore della Repubblica, traggono comunque, in qualche modo, spunti operativi ed applicativi da note di dirigenti amministrativi di enti locali o pubblici amministratori e modulano il loro operato, incidente nel campo della repressione dei reati, sulla base di tali "interpretazioni amministrative".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In ogni sede seminariale ed editoriale[1], abbiamo sempre sostenuto che tale prassi meriti qualche spunto di riflessione e suscita certamente perplessità.

---

[1] *Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2013 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni" www.dirittoambientedizioni.net: " (...)* Sempre più spesso si rilevano, per comune esperienza pratica sul territorio e contestualmente in sede seminariale e convegnistica come tema di dibattito, atti varati da enti pubblici locali e diretti ad organi di polizia giudiziaria statali e locali attraverso i quali detti enti in qualche modo trasmettono "direttive", "inviti", "interpretazioni" ed altre interlocuzioni dirette ad incidere direttamente o in via mediata sulle attività della P.G. e/o comunque sulle materie di diritto ambientale e/o procedurale connesse. Il dubbio che si pone in modo altrettanto frequente è se un organo di P.G. statale o locale (magari dipendente dall'ente pubblico appunto locale che ha emanato tale atto) deve attenersi al documento, seguirne le linee o se tale atto è del tutto irrilevante per la polizia giudiziaria.
(…) Noi da sempre sosteniamo che tali atti assolutamente non possono e non devono in nessun modo essere considerati dalla P.G. e non possono e non devono influenzare a nessun livello le attività di polizia giudiziaria. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che, da tempo, sosteniamo questo principio, partendo dal presupposto che la P.G. possa e debba prendere direttive solo dal Procuratore della Repubblica competente e dai suoi sostituti (oltre che - naturalmente - dalle altre autorità giudiziarie eventualmente operanti e competenti e - per quanto attiene agli aspetti logistici e funzionali - dai superiori gerarchici del corpo di appartenenza). Molti organi di P.G., invece, spesso danno attuazione a dette "circolari", creando poi di fatto anche come conseguenza indiretta una eterogenea e diversificata applicazione delle norme sostanziali - ed a volte anche delle procedure - in aree territoriali diverse. (…) Infatti stiamo assistendo ad una produzione di circolari, "pareri" ed "atti di indirizzo" di vari enti pubblici che tendono in via diretta ed oggettiva a "interpretare" ed applicare a casi concreti una versione della nozione di rifiuto, sottoprodotto e materia prima secondaria (ora "rifiuto cessato"), nonchè di produttore del rifiuto, spesso del tutto aliena rispetto le regole nazionali europee. In genere tali atti vengono varati affrontando il tema come categorie di materiali o come categorie interessate, e spesso sotto ambedue i profili. Il risultato è che in quel territorio si crea un "principio" di interpretazione ed applicazione di uno o più concetti che poi viene inteso come autentico e vincolante per tutti, comprese le forze di polizia. A nostro avviso, tutti questi documenti amministrativi locali, al pari di quelli ministeriali, non possono avere alcuna efficacia pratica nella esatta interpretazione della norma, soprattutto nei casi in cui (e sono la maggior parte) si tende a creare deregulation e sottrazione alla disciplina nazionale, con la nascita di zone franche sotto il profilo giuridico e conseguenti esenzioni dalle regole stabilite da leggi statali in materia che sono a loro volta, non dimentichiamo, recepimenti delle direttive europee (e quindi in definitiva ed a ben

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Infatti va ribadito con chiarezza e senza ombra di dubbio che gli organi di Polizia giudiziaria sono e possono essere soggetti esclusivamente dalle norme procedurali delineate dal codice di procedura penale e alle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica.
Appare dunque - a nostro avviso - del tutto atipico che **un organo di P.G. (che dovrebbe autonomamente conoscere le norme e le procedura per poterle anzi applicare)** vada a richiedere ad enti pubblici locali chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle norme ambientali che contengono sanzioni penali. Ed altrettanto atipica appare – a nostro avviso - la prassi in base alle quali l'ente pubblico locale con funzioni squisitamente amministrative vada a interloquire con un organo di polizia giudiziaria di propria iniziativa fornendo pareri ed interpretazioni con incidenza e riflesso diretto o mediato nel settore penale ove sussiste chiaramente una precisa e logica riserva statale.
L'effetto ulteriore di tale prassi, che noi riteniamo comunque non condivisibile, potrebbe essere di fatto quello che **lo stesso organo di polizia giudiziaria nazionale potrebbe vedere interpretazioni e pareri amministrativi applicativi diversi sulla stessa materia in note di dirigenti di enti locali diversificati per**

---

guardare questi provvedimenti amministrativi derogano alle regole europee). Se poi da tali atti deriva direttamente o indirettamente una esenzione dei sistemi sanzionatori, riteniamo che si entri in un campo ancora più dedicato e complesso e va svolta una ulteriore riflessione su eventuali responsabilità conseguenti allo sradicamento dei principi in materia di reati ed alla violazione dell' incontestabile principio della riserva statale in materia di sanzioni penali che certamente inibisce ogni decriminalizzazione o depenalizzazione ad iniziativa degli enti territoriali locali.
Consegue, pertanto, che da parte nostra riteniamo tutti questi atti e documenti amministrativi totalmente ed assolutamente ininfluenti per l'operatività delle forze polizia giudiziaria sia statali che locali, essendo la P.G. soggetta esclusivamente alla legge per quanto riguarda i principi sostanziali ed al codice di procedura penale per quanto riguarda gli aspetti - appunto - procedurali e di rito. La polizia giudiziaria, peraltro, deve seguire - naturalmente - le direttive impartite dalla Procura della Repubblica competente per territorio e - a nostro avviso - le interpretazioni della giurisprudenza (in primo luogo le sentenze della Cassazione, ma anche le pronunce del Tribunale e della Corte di Appello locali). (…).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

province o regioni e così, paradossalmente, lo stesso organo di polizia statale si troverebbe ad applicare in modo disomogeneo sul territorio nazionale la stessa norma in modo proceduralmente diverso e quindi, magari, con **applicazioni o mancata applicazione di procedure per sanzioni (penali) diverse od opposte secondo i confini territoriali**.

Appare dunque logico - ed evidente - che la prassi in base alle quali gli enti locali, esprimono un parere su una applicazione normativa, debba semmai essere vincolato e relegato al solo campo puramente amministrativo ed in tal senso non vi è dubbio che possa ritenersi legittimo. Ma anche in questo caso forti dubbi sorgono sulla natura vincolante di tale parere, seppur la fonte è in questo caso in linea con la normativa amministrativa di settore.

Per contro, non si ritiene ipotizzabile un parere espresso da tali organi per l'applicazione di una norma che abbia valenza penale e per casi in cui da detto parere possa derivare l'applicazione o meno di una sanzione appunto penale.
E riteniamo che non vi sia dubbio che in caso di emissione di tale parere non solo questo non può considerarsi vincolante per l'organo di polizia giudiziaria che lo ha ricevuto in indirizzo, ma addirittura si potrebbe ipotizzare che un organo di P.G. che basi la sua attività in ordine all'accertamento di un reato sull'unico presupposto del principio esposto in via amministrativa, senza tener conto della oggettiva e trasversale applicazione della norma a livello nazionale, basata sul dettato specifico della norma stessa, in sinergia con le norme del codice di procedura penale, debba considerarsi un comportamento abnorme che non potrebbe certo, in ipotesi astratta e teorica, esonerare l'organo di polizia giudiziaria dal reato omissivo da un lato o di abuso dall'altro conseguente laddove invece risultasse che, al contrario, la sua azione doveva essere antitetica a quanto esposto nel parere amministrativo.

Pubblicato il 27 settembre 2013

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Il tema verrà approfondito nel contesto del seminario

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE
Procedure e controlli in materia di rifiuti ed acque anche alla luce delle nuove responsabilità delle persone giuridiche e dei nuovi reati ambientali previsti dal D.Lgs n. 121/2011

Relatore: Dott. Maurizio Santoloci (magistrato)

"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" è un marchio con scritta e logo registrato con il n. RM/2005/C/005420 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e presso la Camera di Commercio di Terni con il n. TR2011C000122.
È inoltre marchio editoriale registrato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ufficio per i Diritti di Autore Servizio IV Diritto d'autore e vigilanza SIAE con il prot. MBAC-DG-BL SERV_IV 0044510 25/11/2008 Cl. 47.10.01/3.231

Torino – 3 ottobre 2013

Per info ed iscrizioni visita il sito del corso:
http://www.dirittoambiente.net/corso_house_9/

Torino – 4 ottobre 2013

Per info ed iscrizioni visita il sito del corso:
http://www.dirittoambiente.net/corso_house_9/

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)